



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 14 DEL 30/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'art.1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- Che successivamente al 18.05.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti di persone e evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ora reiterati e imposti dall'art.1 comma 1.1 dell'Ordinanza di Regione Lombardia del 29.05.2020 n.555;
- Che detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna delle giornate di venerdì, sabato e domenica, ad iniziare dalle ore 20,00 in avanti;
- Che nonostante gli specifici servizi di controllo delle forze di polizia non è stato possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione

individuale a causa della moltitudine di persone presenti e nonostante la collaborazione dei gestori le attività;

- Che nell'ambito della zona del Centro Storico delimitata dalle vie C.so Umberto e via Volturmo, vi è un notevole addensamento di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per una moltitudine di persone dando vita al fenomeno che in gergo comune viene conosciuto come "movida";
- Che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone (nell'ordine del migliaio in alcune occasioni) staziona all'esterno degli esercizi pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più alcoliche e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte);
- Che tale situazione, avuto riguardo al numero delle attività, alla loro concentrazione territoriale ed alla conformazione dello stato dei luoghi caratterizzato da vie strette, ha fatto riscontrare elementi di forte criticità e non rispetto delle norme anti COVID-19;

RITENUTO

di adottare, a valere nella zona indicata nella premessa e con riguardo ai pubblici esercizi posti nelle seguenti vie:

- C.so Umberto in prossimità del civ. n.14 fino al civ.n.65
- Via Volturmo dal civ.n.1 al civ.13 (tratto C.so Umberto /via Strepponi)

dalle ore 19,00, una zona delimitata da transenne mobili e presidiata da personale (a cura e spese dei pubblici esercizi presenti nell'area) ai fini del contingentamento delle persone e con individuazione degli ingressi e delle uscite che permetta di evitare gli assembramenti e la violazione delle norme;

VALUTATO

- Che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, le modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso a volte di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

DATO ATTO

che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sperimentale fino a tutto il 07/06/2020 e che verrà sottoposto a costante monitoraggio al fine di accertarne la concreta efficacia e disporre le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;
- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 29/05/2020 n.555;

ORDINA

In tutta la città di Lodi a decorrere dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, a carattere sperimentale fino al termine di cui sopra, nonché nella giornata di lunedì 1 giugno (prefestivo) e 2 giugno (festivo):

- 1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita;**
- 2) resta consentita l'attività di consegna a domicilio, congiuntamente agli alimenti, di bevande di qualsiasi gradazione;**
- 3) dalle ore 19,00, la delimitazione di una zona con transenne mobili e presidio da parte di personale (a cura e spese dei pubblici esercizi presenti nell'area) finalizzata al contingentamento delle persone nell'area individuata, con segnalazione degli ingressi e delle uscite che permetta di evitare gli assembramenti e la violazione delle norme anti COVID-19. In particolare, all'altezza di C.so Umberto civ.n.14 previsione di un ingresso (c.so Umberto) ed una uscita (per p.zza Broletto), C.so Umberto altezza civ.n.65 previsione di una uscita, via Voltorno altezza intersezione via Streponi previsione di una entrata. Gli accessi e le uscite dovranno essere sempre e costantemente presidiate e regolamentate da apposito personale che contingerà, anche a vista, il flusso di persone da e per i pubblici esercizi ivi presenti, con l'ausilio della polizia locale.**

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 con la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad euro 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine l'incarico della esecuzione della presente Ordinanza. **A insindacabile giudizio delle forze di Polizia presenti, valutata la situazione circa gli assembramenti in atto, gli operanti potranno ordinare agli esercenti di serrare i propri locali.**

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241. Autorità emanante:

Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Lodi

Direzione proponente: Direzione 4 SICUREZZA E MOBILITA'

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile della Direzione 4 – **Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino**

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. , ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**